



## Sicurezza del lavoro: formazioni riconosciute

ADDETTO ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE		
Classificazione dei luoghi di lavoro	La formazione degli addetti antincendio deve corrispondere ai contenuti dell'allegato IX del DM 10/03/1998	Riconoscimento dei corsi fatti dai volontari dei vigili del fuoco presso la scuola provinciale antincendio di Vilpiano
a) luoghi con <u>rischio di incendio elevato</u> (ad es. cantieri ove si impiegano esplosivi, alberghi con oltre 200 posti letto, ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani)	16 ore	nessuno
b) luoghi con <u>rischio di incendio medio</u> (ad es. cantieri ove si impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, officine meccaniche ove si svolgono saldature)	8 ore	Corso capo squadra
c) luoghi con <u>rischio di incendio basso</u> (ad es. uffici, piccoli negozi)	4 ore	Corso base

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO			
Classificazione dei luoghi di lavoro	Formazione prevista dal D.M. n. 388 del 15 luglio 2003	Formazione prevista dal D.P.G.P. n. 25 del 13 giugno 2005	Riconoscimento dei corsi fatti da volontari delle organizzazioni di soccorso
	<i>Per aziende i cui lavoratori operano anche in territorio nazionale</i>	<i>Per aziende i cui lavoratori operano in territorio provinciale</i>	
<b>Gruppo A:</b> aziende con attività industriali ad alto rischio; aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4; aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato nel comparto dell'agricoltura	16 ore	16 unità di formazione	nessuno
<b>Gruppo B:</b> aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A	12 ore	12 unità di formazione	Corso provinciale per autista soccorritore e soccorritore volontario della durata di 138 ore
<b>Gruppo C:</b> aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A	12 ore	12 unità di formazione	Corso provinciale per autista soccorritore e soccorritore volontario della durata di 138 ore
	Aggiornamento: ogni 3 anni	Aggiornamento: ogni 10 anni	Aggiornamento: <u>ogni 3 anni</u> (per lavoratori operanti anche in territorio nazionale); <u>ogni 10 anni</u> (per lavoratori operanti in territorio provinciale)

